

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal High Court of Ireland il 27 luglio 2011 — Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(Causa C-398/11)

(2011/C 290/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power e Walter Walsh

Convenuti: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Questioni pregiudiziali

- Se la direttiva 2008/94/CE ⁽¹⁾ si applichi alla situazione dei ricorrenti con riguardo all'art. 1, n. 1 della medesima e al fatto che la perdita delle prestazioni pensionistiche, fatta valere dai ricorrenti, nel diritto irlandese non generi un debito in capo al loro datore di lavoro, che sarebbe riconosciuto in caso di liquidazione giudiziaria o di qualsiasi procedura concorsuale del datore di lavoro dei ricorrenti e che, nel presente caso di specie, non fornisce alcun altro fondamento giuridico per una pretesa nei confronti del medesimo.
- Se, nell'ambito della valutazione se lo Stato abbia ottemperato o meno ai propri obblighi ai sensi dell'art. 8, il giudice nazionale sia legittimato a tener conto della pensione statale di tipo contributivo che i ricorrenti percepiranno (il cui ottenimento non è subordinato ad un nesso con il regime pensionistico aziendale) ed a confrontare (a) l'importo totale della pensione statale e il valore della pensione che i ricorrenti percepiranno o che verosimilmente percepiranno effettivamente a titolo del regime pensionistico aziendale di cui trattasi con (b) l'importo totale della pensione statale di tipo contributivo e il valore dei diritti pensionistici maturati da ciascuno dei ricorrenti al momento della liquidazione del regime, laddove la pensione statale è stata presa in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica richiesta dai ricorrenti.
- In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se gli importi che i ricorrenti verosimilmente percepiranno effettivamente siano sufficienti a garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 8 da parte dello Stato.
- Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della direttiva, sia necessario stabilire un nesso di causalità tra la perdita delle prestazioni pensionistiche da parte dei ricorrenti e l'insolvenza del loro datore di lavoro, prescindendo dalle circostanze che (i) il regime pensionistico non è sufficientemente finanziato alla data della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e (ii) l'insolvenza di quest'ultimo implica che egli non dispone dei mezzi finanziari per fornire al regime pensionistico contributi pecuniari sufficienti per soddisfare integralmente i titolari di diritti pensionistici (sul datore di lavoro non grava alcun obbligo in tal senso, una volta liquidato il regime pensionistico).

5. Se i summenzionati provvedimenti, adottati dall'Irlanda, soddisfino gli obblighi imposti dalla direttiva con riguardo ai fattori sociali, commerciali ed economici presi in considerazione dall'Irlanda in sede di riforma della tutela delle pensioni in seguito alla sentenza Robins (...) e, in particolare, tenendo conto della «necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità», cui si fa riferimento nel terzo «considerando» della direttiva.

6. Se la situazione economica (...) costituisca una situazione sufficientemente eccezionale da giustificare un livello inferiore di tutela degli interessi dei ricorrenti rispetto a quanto sarebbe altrimenti richiesto e, in caso affermativo, quale sia il minor livello di tutela.

7. Ipotizzando una soluzione negativa della seconda questione, se il fatto che i provvedimenti adottati dallo Stato in seguito alla sentenza Robins non abbiano comportato che i ricorrenti percepiranno un importo superiore al 49 % del valore dei rispettivi diritti pensionistici maturati nell'ambito del loro regime pensionistico aziendale, costituisca di per sé una grave violazione degli obblighi dello Stato, tale da conferire ai ricorrenti il diritto ad un risarcimento (ossia, senza dimostrare separatamente che le azioni dello Stato successive alla sentenza Robins configurano una grave e manifesta inosservanza degli obblighi incombenti allo Stato a norma dell'art. 8 della direttiva).

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Constitucional, Madrid (Spagna) il 28 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Stefano Melloni

(Causa C-399/11)

(2011/C 290/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Constitucional

Imputato nella causa principale

Stefano Melloni

Altra parte nel procedimento: Ministerio Fiscal (Pubblico ministero spagnolo)

Questioni pregiudiziali

1. Se l'art. 4 bis, n. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾, nella versione risultante dalla decisione quadro 2009/299/GAI ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie nazionali, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata, al fine di garantire i diritti della difesa dell'interessato.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 4 bis, n. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sia compatibile con le esigenze derivanti dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dai diritti della difesa garantiti dall'art. 48, n. 2, della medesima Carta.
3. In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l'art. 53, interpretato sistematicamente in relazione ai diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 della Carta, consenta ad uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata nello Stato richiedente, riconoscendo così a tali diritti un livello di protezione più elevato rispetto a quello derivante dal diritto dell'Unione europea, al fine di evitare un'interpretazione limitativa o lesiva di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione di tale Stato membro.

⁽¹⁾ Del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

⁽²⁾ Del Consiglio 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

Ricorso proposto il 27 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-403/11)

(2011/C 290/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 13, nn. 1, 2, 3 e

6 (eccetto il caso del Distretto del bacino fluviale della Catalogna); dell'art. 14, n. 1, lett. c) (eccetto il caso dei piani di gestione dei bacini idrografici del Distretto del bacino fluviale della Catalogna, delle Isole Baleari; Tenerife; Guadiana; Guadalquivir; Bacino mediterraneo andaluso; Tinto-Odiel-Piedras; Guadalete-Barbate; Galizia-Costa; Miño-Sil; Duero; Cantábrico Occidentale; e Cantábrico Orientale), e dell'art. 15, n. 1 (eccetto il caso del Distretto del bacino fluviale della Catalogna), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

— Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione degli artt. 13 e 15 della direttiva:

Avendo la Spagna omissa di adottare e pubblicare piani di gestione dei bacini idrografici nazionali (fatta eccezione per quanto riguarda il piano di gestione del distretto del «bacino fluviale della Catalogna»), la Commissione non ha ricevuto alcuna copia di tali piani né in data 22 marzo 2010, data stabilita dalla direttiva, né in data odierna. Conseguentemente, la Commissione ritiene che la Spagna abbia violato l'art. 15, n. 1, della direttiva (fatta eccezione per quanto riguarda il piano di gestione del distretto del «bacino fluviale della Catalogna»).

Violazione dell'art. 14 della direttiva:

In relazione all'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva quadro, in combinato disposto con l'art. 13, n. 6, della stessa direttiva, la Commissione ritiene che il procedimento di informazione e di pubbliche consultazioni sulle proposte di piani di gestione dei bacini idrografici, oltre ad essersi attuato nel caso del «bacino fluviale della Catalogna», il cui piano è stato adottato, sia stato avviato in altri dodici distretti idrografici: Isole Baleari; Tenerife; Guadiana; Guadalquivir; Bacino mediterraneo andaluso; Tinto-Odiel-Piedras; Guadalete-Barbate; Galizia-Costa; Miño-Sil; Duero; Cantábrico Occidentale e Cantábrico Orientale).

La Commissione conclude che, ad eccezione di detti tredici distretti idrografici, la Spagna ha violato l'art. 14, n. 1, lett. c), della direttiva.

Impugnazione proposta il 1° agosto 2011 dal Governo di Gibilterra avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 24 maggio 2011 nella causa T-176/09, Governo di Gibilterra/Commissione europea

(Causa C-407/11 P)

(2011/C 290/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Llamas, Barrister)